

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 843

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 1874)

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 febbraio 1988*

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini
extracomunitari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, prorogati con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre 1988.

2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, il lavoratore straniero è tenuto a fornire prova all'autorità di pubblica sicurezza che il suo ingresso in Italia è avvenuto anteriormente alla data del 27 gennaio 1987.

Art. 2.

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiori a 24 ore settimanali».

Art. 3.

1. L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici, anche se effettuate presso più datori di lavoro;

b) a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

c) a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858.

2. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.

Art. 4.

1. Per l'attività lavorativa di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, i datori di lavoro che abbiano provveduto o provvedano alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti anche al pagamento, secondo le disposizioni di cui al predetto comma 8, delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale relative alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla assicurazione contro la tubercolosi, al trattamento economico di malattia e maternità.

2. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 31 dicembre 1988.

Art. 5.

1. Restano validi gli atti, le procedure avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.